Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

Circolare n. 01/2018

Legge di Bilancio 2018 e Decreto fiscale

Si forniscono di seguito alcune indicazioni sugli aspetti fiscali di ampio interesse.

Decreto Legge 16.10.2017 n. 148 convertito con modifiche dalla Legge 04.12.2017 n. 172: Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05.12.2017.
La Legge di conversione è in vigore dal 06.12.2017.

Nuova rottamazione delle cartelle esattoriali

Si prevede una nuova possibilità di definizione agevolata per i contribuenti che hanno ricevuto cartelle esattoriali da Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia) per carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 30.09.2017**. Si tratta di carichi relativi a imposte o contributi previdenziali e assistenziali non pagati, ma si possono definire anche le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (in questo caso per i soli interessi). La definizione agevolata prevede il pagamento completo delle somme dovute a titolo di capitale (**imposta** o **contributo previdenziale**/assistenziale) e interessi per ritardato pagamento, oltre agli oneri di riscossione (che si riducono però in proporzione). Non sono dovute invece le somme relative a **sanzioni** e gli ulteriori **interessi di mora** applicati sulla cartella da Agenzia Entrate Riscossione sull'importo totale. Per accedere alla definizione agevolata il contribuente deve presentare apposita richiesta entro il **15.05.2018** con il modello **DA-2017** reperibile sul sito di Agenzia Entrate Riscossione. Entro il **30.06.2018** AER comunica agli interessati l'ammontare delle somme dovute, eventualmente a rate, con le date di scadenza. E' possibile pagare a rate, nel **massimo di 5 rate** e con interessi del **4,5%**, con scadenze di pagamento a **luglio 2018**, **settembre 2018**, **ottobre 2018**, **novembre 2018**, **febbraio 2019**. In caso di omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata, la definizione agevolata perde efficacia. La definizione agevolata può essere effettuata anche solo su una singola cartella esattoriale, o su alcune cartelle: non è obbligatorio definire tutto il carico a ruolo. Può essere effettuata anche se è in corso un piano di rateazione.
La definizione agevolata vale anche per le somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e da avvisi di addebito INPS.
Sono state previste specifiche proroghe sulle rate 2017-2018 a favore dei soggetti che avevano aderito alla precedente edizione della definizione agevolata (carichi 2000-2016) in base al D.L. 193/2016: in particolare, la rata in scadenza ad Aprile 2018 è stata prorogata a **luglio 2018**.

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

Viene riproposta anche la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a titolo di entrate anche tributarie delle regioni, provincie città metropolitane e comuni, non di competenza di Agenzia Entrate Riscossione. In questo caso gli Enti stessi possono stabilire le modalità della definizione.

Articolo 1 – Cfr. Il Sole 24 Ore 01.12.17 N.T. - 06.12.17 p. 29 - 14.12.17 p. 31 – Italia Oggi 05.12.17 p. 29

Spesometro: modifiche in tema di Dati fatture emesse e di acquisto

Dal 2017 il D.L. 193/2016 ha previsto l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle Entrate di fatture emesse e fatture d'acquisto, con modalità analitica, in formato XML, e con cadenza trimestrale. Per il primo anno è stato previsto l'invio con cadenza **semestrale** (D.L. 244/2016), per cui la prossima scadenza, relativa al secondo semestre 2017, è al **28.02.2018**.

In riferimento ai Dati Fatture emesse e ai Dati Fatture d'acquisto relativi al primo semestre 2017, adempimento caratterizzato da problemi informatici dai contorni grotteschi, si prevede ora la disapplicazione delle sanzioni se gli eventuali errori vengono sanati con una nuova trasmissione entro il prossimo 28.02.2018.

Si prevedono alcune modifiche. In mancanza di opzioni, lo spesometro avrà scadenza trimestrale come previsto in origine e il termine di presentazione sarà coincidente con quello delle Comunicazioni IVA trimestrali, ovvero entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare (entro il 30 settembre per il II° trimestre che altrimenti scadrebbe a fine agosto). Tuttavia, si prevede **la facoltà** di trasmettere i dati con cadenza **semestrale** anche per l'anno **2018**. In caso di opzione per l'invio semestrale, lo spesometro avrà come scadenze il **30.09.2018** per il primo semestre e il **28.02.2019** per il secondo semestre. I dati da comunicare si limitano alla partita IVA della controparte (o codice fiscale se fattura emessa a privato), alla base imponibile, all'aliquota, all'IVA o al titolo di esenzione o non imponibilità. In caso di registrazione cumulativa di fatture di importo inferiore a 300 Euro, è ammessa la trasmissione dei dati del **documento riepilogativo**, con l'imponibile e l'imposta complessivi.

Articolo 1-ter L. 172/17 e Art.1 Comma 932 L. 205/2017

Cfr. Il Sole 24 Ore 17.11.17 p. 6 - 04.12.17 p. 25 – 03.01.18 p. 13 - Italia Oggi 30.11.17 p. 31

Estensione meccanismo IVA "Split Payment"

Viene prevista l'estensione del meccanismo IVA dello "Split Payment", o scissione dei pagamenti, che prevede che l'IVA applicata in fattura non sia versata da chi emette la fattura, ma da chi la riceve (sostanzialmente Enti pubblici). Si tratta dell'art. **17-ter** del D.p.r. 633/1972. L'ambito applicativo è stato ulteriormente esteso rispetto a quanto previsto da ultimo dal D.L. 50/2017. Fino a tutto il 2017, queste erano le fattispecie previste: 1) Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri. 2) Società controllate direttamente dalle Regioni, Provincie, Città Metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni. 3) Società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai punti precedenti. 4) Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

Vengono ora aggiunte le seguenti fattispecie, per le operazioni con emissione di fattura a far data dal **01.01.2018**: 1)Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. 2)Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore **al 70%**.
Per individuare le nuove categorie di soggetti tenuti a Split Payment si dovranno consultare gli appositi elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze aggiornati in data 19.12.2017: è attiva una funzione di ricerca tramite codice fiscale.
Articolo 3 – Cfr. Il Sole 24 Ore 12.12.17 N.T. - 20.12.17 p. 31 – 09.01.18 p. 18

Regolarizzazione attività detenute all'estero da ex iscritti all'AIRE

La norma è rivolta a soggetti residenti in Italia o loro eredi, in precedenza residenti all'estero e iscritti all'AIRE, oppure a soggetti che hanno prestato la loro attività lavorativa all'estero in via continuativa in zona di frontiera o Paesi limitrofi. Si consente la regolarizzazione, anche ai fini delle imposte sui redditi, di attività depositate e somme detenute su conti correnti e libretti di risparmio all'estero, in violazione delle norme che prevedono l'obbligo di compilazione del quadro "RW". La norma si applica anche alle somme derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa. L'istanza di regolarizzazione va trasmessa entro il **31.07.2018**. La regolarizzazione avviene versando il **3%** del valore delle attività al 31.12.2016. Si paga in unica soluzione entro il 30.09.2018, oppure in 3 rate mensili.
Articolo 5-septies – Cfr. Il Sole 24 Ore 01.12.17 p. 31 – Italia Oggi 06.01.18 p. 24

Estensione utilizzo della firma digitale

La norma prevedeva la facoltà di sottoscrivere con la firma digitale determinati atti di natura fiscale riguardanti le imprese e precisamente: 1)Atti delle imprese familiari (Art. 230 bis del codice civile). 2)Atti di trasformazione societaria (Art. 2498 c.c.). 3)Atti di scissione societaria (Art. 2506 c.c.). 4) Atti di trasferimento della proprietà di imprese soggetti a registrazione (Art. 2556 c.c.). Tali atti venivano quindi sottratti alla competenza esclusiva del Notaio. Nella Legge di stabilità detta norma è stata modificata, ed è stata prevista come obbligatoria la "stipula con atto pubblico informatico". Pertanto nei fatti tutto è tornato come prima, con la sola differenza che tali atti potranno essere sviluppati in formato elettronico.
Articolo 11-bis – Comma 25 L. 205/17 - Cfr. Italia Oggi 20.12.2017 p. 32

Regolare tenuta dei Registri IVA in difetto di stampa

Come è noto, i registri IVA devono essere stampati su carta in via definitiva nei termini di legge. La norma in esame prevede che i registri IVA relativi a fatture emesse e acquisti (Art. 23-25 D.P.R. 633/1972) si considerano regolarmente tenuti in formato elettronico, e quindi anche senza la trascrizione su supporto cartaceo nei termini, se in sede di ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito della richiesta dei verificatori. E' una deroga alla regola generale, che prevede la stampa entro 3 mesi dal termine di scadenza della Dichiarazione annuale.
Articolo 191-octies comma 6 - Cfr. Il Sole 24 Ore 14.12.17 p. 31 – Italia Oggi 17.11.17 p. 26

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

Detrazione d'imposta su affitti studenti fuori sede

La norma opera sull'art. 15 comma 1 lett. i-sexies del D.p.r. 917/1986, prevedendo la detrazione IRPEF 19% sui canoni di locazione (canone massimo Euro 2633) per gli studenti universitari fuori sede anche nell'ipotesi in cui l'Università si trovi in un Comune distante da quello di residenza almeno 50 chilometri (anche se nella stessa Provincia), **e** gli studenti siano residenti in zone montane o disagiate. Se manca quest'ultimo requisito, la distanza è 100 chilometri. La detrazione opera in questi termini per i periodi d'imposta 2017 e 2018. Dal 2019 la detrazione seguirà le regole più restrittive ante modifica. La legge 205/2017 ha riformulato la norma in questi termini.
Articolo 20 commi 8-Bis-8-Ter – Cfr. Italia Oggi 29.12.17 p. 27 – 05.01.18 p. 26

Fonti e approfondimenti:
- *Guida Fiscale Italia Oggi N.14 del 13.12.2017: Il Decreto Fiscale.*
- *Ulteriori approfondimenti: Articoli della Stampa specializzata indicati in calce a ciascun paragrafo.*

Legge 27.12.2017 n. 205: Legge di Bilancio 2018. Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017. La Legge è in vigore dal 01.01.2018.

Posticipo clausola di salvaguardia IVA

Viene posticipato di un anno l'aumento delle aliquote IVA già previsto a titolo di clausola di salvaguardia dei conti pubblici. Allo stato attuale, l'aliquota del 10% passerà all' **11,5%** dal **2019** e al 13% dal 2020 e l'aliquota del 22% passerà al **24,2%** dal **2019**, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.
Comma 2

Detrazioni risparmio energetico al 65% fino al 31.12.2018

La detrazione IRPEF / IRES sugli interventi per il risparmio energetico qualificato sugli edifici viene prorogata al **31.12.2018** nella misura del **65%**. Ricordiamo che questo tipo di agevolazione compete non solo ai privati, ma anche alle società commerciali, e prevede il pagamento a mezzo **bonifico bancario** (L. 296/2006) e la comunicazione all'**ENEA**.
Per gli interventi di riqualificazione energetica che riguardano le parti comuni condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio l'agevolazione nella misura del 65% viene confermata, con la proroga al **31.12.2021**. Relativamente a questi interventi su **parti condominiali**, eseguiti fino al 31.12.2021, erano state previste dalla precedente legge di bilancio anche percentuali di detrazione maggiorate: la detrazione è del **70%** se gli interventi riguardano l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso, ed è del **75%** per

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica in misura almeno pari alla qualità media di cui al Decreto 26.06.2015.
Queste detrazioni maggiorate sono calcolate su un ammontare di spese non superiore ad Euro **40.000** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell'edificio.
Viene **ridotto al 50%** il bonus per l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi, di impianti di climatizzazione invernale con generatori a biomasse e di schermature solari. Per le schermature solari il limite di detrazione scende da 60 mila a 30 mila Euro.
Comma 3 – Cfr. Il Sole 24 Ore 02.01.18 p. 16 - Italia Oggi 19.12.17 p. 27 - 04.01.18 p. 28

Detrazioni ristrutturazioni edilizie al 50% fino al 31.12.2018

La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Art. 16-bis D.p.r. 917/86) viene prorogata nella misura del **50%,** su un limite massimo di **spesa di Euro 96.000** per singola unità immobiliare, fino al **31.12.2018**.
Comma 3 - Cfr. Italia Oggi 28.12.17 p. 28

Detrazioni interventi antisismici 80-85%

Per le spese sostenute su parti comuni degli edifici condominiali che si trovino in **zone sismiche 1-2 e 3**, e che siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, si prevede una detrazione **dell'80%** se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore. La detrazione è **dell'85%** se gli interventi determinano il passaggio a due classi inferiori. La detrazione si divide in **10 quote** annuali di pari importo. Il limite di spesa cui applicare la detrazione è di Euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. La predetta detrazione è alternativa alle detrazioni per il risparmio energetico e per la ristrutturazione edilizia.
Comma 3 – Cfr. Italia Oggi 05.01.18 p. 26

Detrazioni bonus mobili al 50% fino al 31.12.2018

Viene prorogato fino al 31.12.2018 nella misura del 50% anche il bonus per l'acquisto di **mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad **A+** (**A** per i **forni**), da destinare ad arredo degli immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione spetta nella misura del 50% su un massimo di Euro **10.000** di spese, e va ripartita in 10 quote annuali.
Comma 3 – Cfr. Italia Oggi 28.12.17 p. 28

Detrazioni bonus giardini al 36%

Viene prevista una detrazione **IRPEF del 36%** su una spesa massima di **5.000 Euro** per ciascuna unità immobiliare abitativa sostenute per interventi relativi a sistemazione a verde di aree scoperte private e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione vale per l'anno **2018**.
Il bonus vale anche per interventi su parti comuni esterne di edifici condominiali. I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili e la detrazione va ripartita in **10 quote** annuali.
Comma 12

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

Detrazione abbonamento servizi di trasporto

Viene modificato l'art. 15 del D.p.r. 917/86, prevedendo una detrazione d'imposta del 19% sulle spese per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore ad Euro 250.

Comma 28 – Cfr. Italia Oggi 05.01.18

Bonus su acquisti di beni strumentali nuovi con "ammortamenti al 130%"

Viene prorogata fino al **31.12.2018** l'agevolazione di seguito descritta. E' ammesso anche l'acquisto dei beni fino al **30.06.2019**, purché entro il 31.12.2018 l'ordine sia accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al **20%** del costo.

Per gli acquisti di **beni strumentali nuovi** da parte di **imprese** (anche società) ed esercenti **arti e professioni** si prevede un'agevolazione valida per le imposte sui redditi (IRPEF-IRES) e non per l'IRAP. L'agevolazione vale sia per **l'acquisto diretto**, sia per l'acquisizione mediante **contratto di leasing** e consiste nel riconoscimento di una **maggiorazione del 30%** (nell'edizione 2017 la maggiorazione era il 40%) del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o di canone di leasing. Sul piano operativo, si spende 100 e si ammortizza 130, procedendo ad una deduzione extracontabile nel modello Redditi per la parte di ammortamento sui 30. L'agevolazione non è rilevante per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze all'atto di dismissione dei beni e nemmeno ai fini degli Studi di Settore.

Sono esclusi dall'agevolazione i beni con coefficienti tabellari di ammortamento **inferiori al 6,5%** (come silos, vasche, serbatoi), **fabbricati e costruzioni**, condutture, aerei e materiale rotabile.

Diversamente da quanto previsto dalla normativa originaria fino al 31.12.2016 (ma non nel 2017), la proroga non è valida per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti, e nemmeno per le normali **auto aziendali** (Art. 164 comma 1 lett. b / b-bis del D.p.r. 917/1986), neanche se acquistate da agenti di commercio. Diversamente dalla prima proroga per il 2017, l'agevolazione 2018 non vale neanche per le autovetture ad uso esclusivamente strumentale o pubblico (es. autonoleggio e taxi).

Comma 29 – Cfr. Italia Oggi 27.12.17 p. 32 – Il Sole 24 Ore 27.12.17 N.T.

Iper-ammortamenti al 250% "industria 4.0" e al 140% per software connessi

Viene confermata anche per il 2018 l'agevolazione sugli iper-ammortamenti. Vale solo per le **imprese**, ma con ammortamento fiscale su un costo di acquisto maggiorato del **150%**.

E' ammesso anche l'acquisto dei beni fino al **31.12.2019**, purché entro il 31.12.2018 l'ordine sia accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al **20%** del costo.

Sul piano operativo, si spende 100 e si ammortizza 250, procedendo ad una deduzione extracontabile nel modello Redditi per la parte di ammortamento sui 150. L'agevolazione vale per

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

gli acquisti da effettuarsi entro il **31.12.2018**, in beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica dell'azienda, indicati nel dettaglio **nell'Allegato A** della Legge 232/2016: si tratta principalmente di **macchine utensili**, beni strumentali controllati da sistemi computerizzati, macchine motrici e operatrici. E' valida anche l'acquisizione in leasing.
Si prevede anche che chi effettua acquisti di beni di cui all'allegato A, può beneficiare di un'ulteriore agevolazione se acquista anche **beni immateriali strumentali** indicati **nell'allegato B** di cui alla Legge 232/2016: si tratta di vari tipi di **software**, ampliati dalla presente legge. Per questi acquisti di beni immateriali il costo di acquisto è maggiorato del **40%** ai fini dell'ammortamento fiscale (40% anche nel 2018 in questo caso).
Per fruire di questi benefici il legale rappresentante dell'impresa deve rilasciare un'attestazione ai sensi del D.p.r. 445/2000 attestante che il bene ha le caratteristiche per includerlo negli elenchi di cui agli allegati **A** o **B** sopra indicati. Se il bene ha un costo di acquisizione superiore ad **Euro 500.000** serve una **perizia tecnica giurata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che attesti le caratteristiche.
Se il bene oggetto di agevolazione viene ceduto nel periodo di fruizione della maggiorazione del costo, non si perde la fruizione delle residue quote del beneficio purché il bene originario sia sostituito con un altro avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il bene sostitutivo costa meno di quello originario, le quote residue del beneficio vengono rideterminate in diminuzione.
Commi 30/35 – Cfr. Italia Oggi 20.12.17 p. 28 – 28.12.17 p. 29 - 02.01.18 p.16 – Il Sole 24 Ore 29.12.17 p. 22

Conferimento d'azienda e cessione quote: modifica art. 20 Dpr 131/86

E' frequente e legittima l'operazione che prevede il **conferimento di un'azienda** in una società e la successiva **cessione delle quote sociali**. L'Art. 176 comma 3 del D.p.r. 917/1986 prevede espressamente che questo tipo di operazione non sia censurabile come operazione elusiva ai fini delle imposte sui redditi. Nonostante questo, la giurisprudenza era favorevole ad una prassi dell'Agenzia delle Entrate, che utilizzava l'art. 20 del D.p.r. 131/86 per riqualificare gli atti concatenati ai fini **dell'imposta di registro**, tassandoli come un atto di cessione di azienda, e quindi non ad imposta di registro fissa, ma ad imposta di registro proporzionale (9% per la parte immobiliare e 3% per la parte non immobiliare del compendio aziendale). La norma in esame interviene sull'art. 20 sopra citato modificandolo, in modo da impedire l'interpretazione distorta che portava a penalizzare gli operatori economici in maniera ingiustificata.
Comma 87 – Cfr. Il Sole 24 Ore 31.12.17 N.T.

Estensione Bonus degli "80 Euro" in busta paga

Nell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi, i limiti di reddito per avere diritto al bonus degli 80 Euro in busta paga (in tutto o in parte) vengono elevati da Euro 24.000 ad **Euro 24.600** e da Euro 26.000 a Euro 26.600.

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

Comma 132 – Cfr. Italia Oggi 27.12.17 p. 33

Crediti IVA dei professionisti "privilegiati" nei fallimenti

Con effetto dal **01.01.2018**, viene modificato l'art. 2751-bis del Codice Civile. Si prevede che nelle procedure fallimentari hanno privilegio generale i crediti per le retribuzioni dei professionisti e dei prestatori d'opera per gli ultimi due anni, compresi il **contributo integrativo** da versare alla cassa di previdenza e il **credito di rivalsa IVA**. La novità è l'estensione del privilegio anche all'IVA. Per il contributo integrativo la novità è che il privilegio si estende a tutte le professioni: fino ad ora valeva solo per dottori commercialisti e ragionieri.

Comma 474 – Cfr. Italia Oggi 04.01.18 p. 29

Fatturazione elettronica obbligatoria per tutti dal 01.01.2019

Dal **01.01.2019** la fatturazione elettronica (XML), fino ad oggi obbligatoria solo per operazioni compiute nei confronti della Pubblica Amministrazione, diventerà obbligatoria per tutte le operazioni tra soggetti dotati di partita IVA (B2B), e anche per le fatture emesse verso i privati consumatori finali (B2C).

In caso di operazioni con privati consumatori finali, la fattura sarà messa a disposizione dell'utente finale in copia elettronica o analogica, salva la possibilità di rinunzia alla ricezione.

La fattura elettronica potrà essere emessa anche per il tramite di **intermediari abilitati**.

Se una fattura sarà emessa con modalità diversa da quella elettronica, sarà considerata come non emessa e l'operazione sarà sanzionata.

Da notare che le operazioni verso operatori economici IVA esteri non identificati in Italia non sono interessate dalla modifica. In pratica le **operazioni intracomunitarie** (Art. 41 D.L. 331/93 – Art. 7-ter D.p.r. 633/72), le **esportazioni** (Art.8 D.p.r. 633/72) e i **servizi internazionali** (Art.9 D.p.r 633/72) si faranno come prima, ovvero con la normale fattura cartacea, perché gli altri Paesi europei non hanno seguito l'esempio dell'Italia.

Per le operazioni con operatori economici **esteri** viene quindi introdotto un nuovo specifico **"Spesometro transfrontaliero"**: in pratica entro **l'ultimo giorno del mese successivo** a quello delle operazioni di cessione o prestazione di servizi, eseguite o ricevute, si dovrà trasmettere alle Entrate un file con tutti i dati di queste operazioni. Non rientrano in questo nuovo spesometro le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale.

Rimangono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti che applicano il regime dei "**minimi**" di cui all'art.27 D.L. 98/2011 e i soggetti **forfetari** di cui all'Art.1 commi 54/89 della Legge 190/2014.

A partire dal 01.01.2019 sarà abrogato l'attuale "spesometro" generale.

Comma 909 – Cfr. Italia Oggi 20.12.17 p. 34 – 28.12.17 p. 30

Fatturazione elettronica obbligatoria per i carburanti dal 01.07.2018

Dal **01.07.2018** diventa obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei **corrispettivi** relativi a cessione di **benzina e gasolio** destinati ad essere usati come

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

carburante per motori. Le regole tecniche saranno definite da un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
A partire dal **01.07.2018** gli acquisti di carburante per autotrazione da parte di soggetti IVA dovranno essere documentati solo con la fattura elettronica: dalla stessa data viene **abrogata la scheda carburante**.
A partire dal **01.07.2018** le **spese per acquisti di carburante** per autotrazione saranno deducibili ai fini della imposte dirette solo se il pagamento avverrà con carte di credito, carte di debito (bancomat) o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7 comma 6 del Dpr 605/1973. Agli esercenti impianti di distribuzione carburante spetterà un **credito d'imposta** pari al 50% del totale delle **commissioni** addebitate sulle transazioni effettuate dal 01.07.2018 con **carte di credito**: stranamente non con carte di debito o prepagate.
Comma 920-927 – Cfr. Il Sole 24 Ore 02.11.17 p. 24 - 15.12.17 p. 29 – 02.01.18 N.T.

Fatturazione elettronica obbligatoria per i subappalti PA dal 01.07.2018

Dal **01.07.2018** diventa obbligatoria la fatturazione elettronica XML per gli operatori della filiera degli appalti pubblici, ovvero **subappaltatori** e **subcontraenti** nel quadro di un appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con una pubblica amministrazione. Si tratta di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione del contratto, anche con prestazioni di servizi di natura intellettuale: le loro fatture elettroniche riporteranno gli stessi codici CIG e CUP riportati nelle fatture emesse dalla Capofila verso la PA.
Comma 917 – Cfr. Il Sole 24 Ore 03.11.2017 p. 23

Pagamento stipendi solo con strumenti tracciabili dal 01.07.2018

Dal **01.07.2018** i datori di lavoro non potranno più corrispondere la retribuzione ai **dipendenti** con pagamento in denaro contante. Potranno pagare solo tramite banca o ufficio postale con 1)**bonifico** sul conto del dipendente, 2)strumenti di **pagamento elettronico**, 3)pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove vi sia un conto di tesoreria con mandato di pagamento,4) emissione di un assegno. La firma sulla busta paga non sarà valida prova di avvenuto pagamento. La norma non si applica ai rapporti di lavoro degli addetti ai servizi familiari o domestici.
Commi 910-913

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dal 2019

Il D.L. 193/16 ha previsto l'introduzione di indici di affidabilità fiscale cui sono collegati meccanismi di premialità per i contribuenti più affidabili. Contestualmente gli Studi di Settore e i Parametri non potranno più essere utilizzati ai fini dell'accertamento dei tributi. L'avvio sarà graduale. Nel decreto legge 50/2017 è stata disciplinata l'introduzione di questi strumenti. Con questi indici saranno verificate normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale e si avrà un grado di affidabilità del contribuente espresso **da 1 a 10**. Gli indici saranno approvati con decreto del MEF entro il 31 dicembre del periodo d'imposta a cui si applicheranno. Eventuali integrazioni saranno approvate entro il successivo mese di febbraio. Ci sarà una revisione almeno

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

biennale. I contribuenti interessati dichiareranno dati economici, contabili e strutturali. Gli indici non si faranno in caso di inizio o cessazione di attività nell'anno e in altre specifiche ipotesi. Pertanto ci saranno contribuenti cui si applicheranno questi nuovi indici, e altri che continueranno con Studi di settore e parametri fino all'approvazione del nuovo strumento. A seconda del grado di affidabilità attribuito (da 1 a 10), ci saranno meccanismi premiali, che potranno consistere in: 1) Possibilità di compensazione o rimborso di crediti IVA senza il visto di conformità, entro i limiti di Euro **50.000** annui per l'IVA e **20.000** annui per imposte dirette e IRAP. 2) Esclusione dalla disciplina delle società non operative. 3) Esclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici (Art. 39 co.1 lett. d D.p.r. 600/72 – art. 54 co. 2 D.p.r. 633/72) e da accertamenti sintetici (Art. 38 D.p.r. 600/73). 4) Anticipazione di almeno 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento da parte degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate.
Si stabilisce ora che l'entrata in vigore degli ISA venga prorogata di un anno: entreranno in vigore dal **2019**, con riferimento **al periodo d'imposta 2018**.
Comma 931 – Cfr. Italia Oggi 15.12.2017 p. 29 – Il Sole 24 Ore 15.12.2017 p. 29

Variazione del calendario fiscale

Per evitare la sovrapposizione di scadenze, e per evitare le solite proroghe dell'ultima ora, viene modificato il termine di presentazione di alcune dichiarazioni fiscali nel modo che segue:

- **Modello 730**: trasmissione entro il **23 luglio**. Non ci sarà più la doppia scadenza 7 e 23 luglio a seconda che il modello sia precompilato o ordinario.
- **Modello Redditi PF-SP-SC-ENC**: trasmissione entro il **31 ottobre**.
- **Modello IRAP**: trasmissione entro il **31 ottobre**.
- **Modello 770**: trasmissione entro il **31 ottobre**.

I modelli CU che non siano necessari per la dichiarazione precompilata possono essere trasmessi entro il 31.10.2018.
Comma 932 – Cfr. Italia Oggi 16.12.17 p. 29 – 27.12.17 P. 34 – Il Sole 24 Ore 28.12.17 N.T.

Ammessa la detrazione dell'Iva applicata in misura superiore al dovuto

La legge interviene a modificare il comma 6 dell'Art. 6 del D.l.vo 471/1997. Fino ad oggi, anche in base ai principi comunitari, l'IVA addebitata in fattura in misura superiore al dovuto era considerata non detraibile per il cliente destinatario. Ora si prevede che, se chi emette la fattura versa l'IVA, chi riceve la fattura può comunque detrarla (anche se l'aliquota è errata ad es. 22% al posto di 10%, ma comunque in assenza di frode). Si applica una **sanzione da 250** a **10.000** Euro. Prima della modifica si aveva il recupero dell'IVA e una sanzione amministrativa dal 90 al 180% dell'imposta detratta.
Comma 935 – Italia Oggi 27.12.17 p. 33

Cooperative con amministrazione collegiale

La legge in esame interviene sulla disciplina delle cooperative al fine di potenziare il sistema di vigilanza. Tra gli interventi si segnala in particolare la modifica **dell'art. 2542** del Codice Civile

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

con l'inserimento della previsione secondo cui l'amministrazione della società può essere solo collegiale e formata **da almeno 3 soggetti**: pertanto non è più ammesso l'amministratore unico.
Comma 936 – Cfr. Il Sole 24 Ore 05.01.2018 p. 17

Sospensione delle compensazioni in F24 sospettate di irregolarità

Dal 2018, in caso di compensazione di crediti fiscali nel modello F24, anche parziale, viene prevista la possibilità che l'Agenzia delle Entrate **sospenda gli esiti** della compensazione per un massimo di **30 giorni**. Lo scopo della norma è intervenire tempestivamente sulle compensazioni irregolari. Se dai controlli non emergono anomalie, e comunque dopo 30 giorni, la compensazione si considera eseguita alla data di presentazione del modello F24. Se invece il controllo evidenzia irregolarità, i versamenti si considerano come non effettuati, e il modello è annullato (con le sanzioni del caso).
La concreta attuazione della norma è demandata ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
Comma 990 – Cfr. Il Sole 24 Ore 03.01.18 p. 13

Polizza assicurazione agenti immobiliari: sanzione per l'omissione

Gli Agenti immobiliari sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa. La legge in esame stabilisce che in caso di violazione dell'obbligo di assicurazione, l'agente è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 3.000 e 5.000 Euro.
Comma 993

Rivalutazioni delle aree fabbricabili e delle partecipazioni sociali

La legge in esame ripropone la possibilità, per i **soggetti privati (art. 67 T.u.i.r. , "redditi diversi")**, di rivalutare i valori di acquisto delle **partecipazioni non negoziate** e dei **terreni edificabili** e con destinazione agricola, mediante apposite **perizie giurate di stima** e versamento di **imposte sostitutive** dell'**8%** del valore di perizia sia per le partecipazioni qualificate, sia per le partecipazioni non qualificate e per i terreni. Non vi è differenza tra la partecipazione qualificata e la non qualificata. La norma in esame ha stabilito il termine di versamento dell'imposta sostitutiva al **30.06.2018**. Il possesso deve sussistere alla data del **01.01.2018**. La **redazione** e il **giuramento** della perizia vanno effettuati entro il **30.06.2018**. La perizia consente di neutralizzare le plusvalenze latenti che darebbero luogo ad elevata imposizione in caso di cessione. In certi casi consente anche di abbassare i valori troppo elevati derivanti da precedenti rivalutazioni.
In sintesi, il **patrimonio della società** e il **valore dei terreni** vanno stimati alla data del **01.01.2018**; il versamento dell'imposta (o della prima di 3 rate) e il giuramento della perizia vanno effettuati entro il **30.06.2018**.
Commi 997-998 – Cfr. Italia Oggi 04.01.18 p. 28 - 06.01.18 p. 27

Nuova tassazione dividendi alle persone fisiche con ritenuta 26%

Dal **01.01.2018** la tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa viene modificato. Fino al 31.12.2017 c'era un regime differenziato a seconda che la partecipazione fosse non qualificata o qualificata, e precisamente ritenuta a titolo definitivo del 26%

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

se NON qualificata e dichiarazione parziale del dividendo nel modello Redditi-RL, se qualificata, con normale tassazione secondo gli scaglioni IRPEF.
Ora la tassazione viene parificata, con effetto da 01.01.2018: ritenuta a titolo definitivo **al 26%** sia per i dividendi da partecipazione qualificata, sia per quelli da partecipazione non qualificata.
Si prevede però **un regime transitorio**, per le distribuzioni di dividendi qualificati prodotti fino al 2017 e con delibera assembleare adottata dal **01.01.2018** al **31.12.2022**. Durante il regime transitorio valgono le regole stabilite dal **D.M. Economia 26.05.2017:** Per i dividendi formati con utili prodotti fino al 31.12.2007 la percentuale di imponibilità è il 40%. Per i dividendi formati con utili prodotti dal 01.01.2008 fino al 31.12.2016 la percentuale di imponibilità è il 49,72%. Per i dividendi formati con utili prodotti dal 01.01.2017 fino al 31.12.2017 la percentuale è il **58,14%**. Ai fini fiscali si presumono distribuiti per primi i dividendi formati con utili più vecchi.
La formulazione della norma comporta un effetto distorto e forse non voluto, che dovrà essere oggetto di attenta valutazione: se la delibera assembleare **è datata 2017** (o precedente) e i dividendi vengono **erogati nel 2018** si applica fin da subito la nuova normativa, con applicazione della ritenuta a titolo definitivo del 26% anche sugli utili prodotti fino al 2017. Questo si evince dalla lettera della norma: si attendono chiarimenti ufficiali per capire se sarà consentito applicare comunque il regime transitorio in base ad un'interpretazione logico-sistematica.
Per le plusvalenze realizzate fuori dall'esercizio di impresa su cessione di partecipazioni, a partire dal **01.01.2019** si applica la ritenuta a titolo definitivo del **26%** anche in caso di partecipazione qualificata.
Comma 1003-1006 – Cfr. Il Sole 24 Ore 18.12.17 p. 29 - 28.12.17 p. 5 – Italia Oggi 03.01.18 p. 31 – 08.01.18 p. 11

Nuova tassazione dividendi "Black List"

Con modifica all'art. 89 comma 3 del D.p.r. 917/1986 si cambia la disciplina fiscale dei dividendi percepiti da società di capitali e provenienti da società con sede in Stati a fiscalità privilegiata, fino ad oggi sostanzialmente imponibili al 100%. Si prevede ora che siano imponibili sul **50%** del loro ammontare, a condizione che venga dimostrato l'effettivo svolgimento da parte della società estera di un'attività industriale o commerciale.
Comma 1009 – Cfr. Il Sole 24 Ore 22.12.17 p. 25 – 28.12.17 p. 24

Web Tax ritenuta 3% dal 2019

Si introduce un'imposta che colpisce le prestazioni di servizi erogati tramite **internet** tra soggetti IVA (B2B) dove il cliente è un soggetto IVA residente in Italia (esclusi i Minimi e i forfetari). L'imposta si applicherà a partire **dal 2019**. Le operazioni cui si applicherà saranno individuate da un decreto del MEF. Non riguarda le cessioni di beni tramite i siti di e-commerce. Riguarderà i servizi, come la **pubblicità** (es. **Google** e **Facebook**), la musica, i video e altri da stabilire. Si prevede l'applicazione di una **ritenuta del 3%** per ogni singola transazione, ovvero sul corrispettivo al netto dell'IVA. L'imposta colpisce le imprese, residenti e non residenti, che effettuano più di **3.000 transazioni** all'anno. I clienti/committenti saranno tenuti a trattenere la

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

ritenuta del 3% e a versarla al fisco entro il **giorno 16** del mese successivo, e ai successivi obblighi dichiarativi del sostituto d'imposta.
Comma 1011-1017 – Cfr. Italia Oggi 19.12.17 p. 26 - 22.12.17 p. 24 – 30.12.17 p. 25

IRI: Imposta sul reddito d'impresa al 24% dal 01.01.2018

La Legge 232/2016 ha introdotto l'art. **55-bis** nel D.p.r. 917/1986. Gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice in **contabilità ordinaria**, anziché applicare le regole generali possono **optare** per tassare separatamente il reddito d'impresa, con la stessa aliquota prevista per i soggetti IRES, ovvero al **24%**. L'opzione ha durata pari a **5 periodi** d'imposta e va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo da cui ha effetto. Dal reddito d'impresa tassato separatamente si deducono le somme prelevate dall'imprenditore o dai soci, nei limiti del reddito del periodo d'imposta. Le somme prelevate dall'imprenditore sono tassate come reddito d'impresa secondo le normali regole IRPEF. La tassazione separata al 24% riguarda quindi la parte del reddito d'esercizio non prelevata. I contributi INPS gestione commercianti / artigiani si calcolano senza tener conto delle nuove disposizioni IRI. La legge 232/2016 aveva previsto che questo regime opzionale si applicava a partire dal 2017.
Ora la legge in esame stabilisce che questo regime opzionale **si applica dal 2018**.
Comma 1063 – Cfr. Italia Oggi 03.11.17 p. 28

Fatturazione elettronica per il tax free shopping dal 01 settembre 2018

Si tratta di un rinvio: la norma doveva entrare in vigore dal 01.01.2018 (Art. 4-bis D.L. 193/16). Riguarda gli acquisti di beni da parte di turisti extracomunitari, da trasportare nei bagagli personali fuori dalla Comunità Europea, che ai sensi dell'articolo 38-quater del D.p.r. 633/1972 possono essere oggetto di sgravio IVA. Si prevede che il cedente dovrà emettere la fattura con modalità elettronica. L'entrata in vigore è però posticipata dal 01.01.2018 al **01.09.2018**.
Comma 1088 – Cfr. Italia Oggi 20.12.17 p. 34

Altri provvedimenti

- **Proroga cedolare secca 10%:** Viene prorogata agli anni 2018-2019 la cedolare secca al 10% sui contratti di locazione (3+2) a canone concordato relativi ad immobili abitativi ubicati in Comuni ad alta tensione abitativa. *Comma 16*
- **Detrazione 19% assicurazione eventi calamitosi:** Dal 2018 si rendono detraibili al 19% i premi di assicurazione per eventi calamitosi su unità immobiliari abitative. *Comma 768*
- **Soglia per essere figli a carico a 4.000 Euro:** Dal 2019 si prevede l'aumento della soglia di reddito per essere considerati fiscalmente a carico da Euro 2.840,51 ad Euro 4.000,00 limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. *Commi 252-253*
- **Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro:** Dal 2018 si rende possibile costituire società sportive dilettantistiche con scopo di lucro, in deroga alla Legge 289/2002. Sarà possibile distribuire dividendi e cedere le quote, anche realizzando plusvalenze. *Comma 367 – Cfr. Il Sole 24 Ore 08.01.18 p. 19*

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it

Ennio Favaretto dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri dottore commercialista e revisore legale dei conti
Pierpaolo Cristiani dottore commercialista e revisore legale dei conti
Silvia Pastrello dottore commercialista e revisore legale dei conti
Daniele De Lazzari dottore - consulente per la direzione
Chiara Visentin dottore - consulente aziendale
Alberto Serena dottore

Fonti e approfondimenti:

- *Guida Italia Oggi N.15 del 30.12.2017 - La Legge di Bilancio 2018*
- *Ulteriori approfondimenti: Articoli della Stampa specializzata indicati in calce a ciascun paragrafo.*

ALTRE NOVITA:

D.M. 13.12.2017: Tasso di interesse legale allo 0,3% dal 01.01.2018

Dal primo gennaio 2018, per effetto del D.M. 13.12.2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15.12.2017, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile sale **dallo 0,1% allo 0,3%.** Il tasso di interesse legale è usato, tra l'altro, per calcolare i "ravvedimenti operosi" sui versamenti fiscali eseguiti oltre i termini.
Cfr. Il Sole 24 Ore 30.12.17 p. 21- 03.01.18 p. 15

Aliquote Gestione separata INPS da 01.01.2018

Le aliquote INPS delle gestione separata per il 2018 saranno le seguenti:

- Aliquota **26,23%** per professionisti con partita IVA privi di altra copertura previdenziale.
- Aliquota **34,23%** per collaboratori coordinati continuativi (es. amministratori di società) privi di altra copertura previdenziale (fino al 2017 era 33,23%).
- Aliquota **24,00%** per tutti i soggetti, anche professionisti con partita IVA, con altra copertura previdenziale (es. pensionati).

Cfr. Italia Oggi 06.01.2017 p. 30

Successioni per causa di morte: modello telematico dal 2019

Le dichiarazioni di successione attualmente si presentano allo sportello dell'Agenzia dell'Entrate su modello cartaceo, o in via facoltativa su modello telematico. Il modello telematico doveva diventare l'unica opzione a partire dal 2018. Il **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **28.12.2017 Prot. 305134** prevede ora l'obbligo del modello informatico a partire dal 2019. Nel 2018 si continuerà ad operare con doppio binario: da tenere presente che nel 2018 il modello informatico attualmente disponibile si utilizzerà fino al 14.03.2018. Dal 15.03.2018 si affiancherà un nuovo modello telematico alternativo.
Cfr. Il Sole 24 Ore 04.01.18 p. 16

Venezia, 09.01.2018

A cura del dott. Luca Silvestri

Venezia Mestre, Corte del Sale, 33/a
Codice Fiscale: FVR NNE 50H17 L736R
Partita IVA: 03649210279
tel. 041/950950
fax 041/950653
e-mail: info@studiofavarettoennio.it